Elementi di cultura aziendale, professionale, giuridica e sociale Università di Genova - a.a. 2023/2024

Che cos'è un'azienda?

Avv. Manuela Bianchi - manuela.bianchi@bmsfarm.it

Impresa # Azienda

Impresa

Attività professionale esercitata dall'imprenditore e finalizzata alla produzione di beni e servizi Caratteristiche:

- organizzata
- condotta professionalmente
- ha come obiettivo lo scambio di beni e servizi

Azienda

E il mezzo concreto, attraverso immobili, sedi, apparecchiature, impianti, risorse di materiali, risorse umane, con il quale l'imprenditore esercita l'impresa.

È finalizzata alla produzione di beni e servizi amministrata secondo una certa amministrazione dal management aziendale

Tipologie di società

- Società di persone
- Società di capitali
- Società cooperative

Società di persone

- non hanno personalità giuridica (i soci rispondono in solido per le obbligazioni della società, quindi condividono la gestione e le responsabilità in solido)
- Tipologie
 - Società semplice (s.s.)
 - Società in nome collettivo (s.n.c.)
 - Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Società semplici (s.s.)

Le **società semplici** sono un tipo di società di persone e rappresentano un'opzione per coloro che desiderano **avviare un'attività commerciale condividendo responsabilità e gestione tra due o più soci**.

Questa forma societaria può essere una scelta adatta per piccole attività imprenditoriali o per professionisti che desiderano associarsi senza dover affrontare gli oneri e gli adempimenti più complessi richiesti da altre forme societarie. Tuttavia, è importante valutare attentamente i rischi e le implicazioni della responsabilità illimitata prima di costituire una società semplice.

Le società semplici **non richiedono un capitale sociale minimo** per essere costituite, a differenza di altre forme societarie come la società per azioni (S.p.A.) o la società a responsabilità limitata (S.r.I.). Come accennato prima, un aspetto importante delle società semplici è che **i soci sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni della società**, quindi i creditori possono rivalersi sui patrimoni dei soci, fattore che può rappresentare un **rischio significativo** per gli stessi, poiché mette a repentaglio i loro beni personali.

Dal punto di vista fiscale, le società semplici non sono considerate soggetti fiscali autonomi, quindi sia i profitti che le perdite della società sono attribuiti direttamente ai soci, che li dichiarano nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Inoltre, le società semplici non hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci stessi, di conseguenza non è possibile stipulare contratti o impegnarsi in azioni legali come entità separata.

Società in nome collettivo (s.n.c.)

Le società in nome collettivo si configurano in maniera molto simile alle società semplici; anche in questo caso, infatti, troviamo la responsabilità personale e illimitata nei confronti delle obbligazioni e dei debiti della società, con i creditori che possono quindi rivalersi sui patrimoni personali dei soci e l'assenza dell'obbligo di versamento di un capitale sociale minimo iniziale.

La caratteristica peculiare delle società in nome collettivo consiste nel fatto che tutti i soci partecipano alla gestione dell'azienda e hanno il diritto di prendere decisioni in merito alle attività aziendali. Questo significa che i soci hanno poteri e responsabilità uguali all'interno della società.

Tuttavia, i dettagli specifici sulla gestione e sull'organizzazione interna della società possono essere stabiliti nel contratto sociale o nello Statuto.

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Questa forma societaria, che non richiede un capitale sociale minimo, permette di associare sia soci accomandatari, che assumono un ruolo attivo nella gestione e nella rappresentanza della società, sia soci accomandanti, che partecipano solo finanziariamente senza coinvolgimento diretto nella gestione. Le società in accomandita semplice combinano, nei fatti, elementi delle società di persone e delle società di capitali:

- i soci accomandatari assumono la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni della società, come avviene nelle società di persone;
- i soci accomandanti hanno una responsabilità limitata al capitale investito, come avviene nelle società di capitale.

Prima di costituire una società in accomandita semplice, è consigliabile redigere un accordo societario dettagliato che regoli i diritti, i doveri e le responsabilità dei soci accomandatari e accomandanti, nonché la ripartizione dei profitti e delle perdite.

Società di capitali

- hanno personalità giuridica (delle obbligazioni societarie risponde la società; il capitale dei soci è separato da quello della società e i soci rispondono limitatamente al capitale investito)
- Tipologie
 - Società per azioni (S.p.A.)
 - Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
 - Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
 - Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

Società per Azioni (S.p.A.) (1/2)

Nelle S.p.A. è presente la partecipazione dei soci attraverso l'acquisto di azioni, che rappresentano la loro quota di proprietà nella società.

A differenza delle società di persona sopra elencate, le società per azioni richiedono un capitale sociale minimo stabilito per legge (non può essere inferiore a €50.000, il 25% del quale deve essere versato al momento della costituzione). Questo capitale è suddiviso in azioni, che possono essere liberamente trasferite tra i soci o vendute a terzi.

Questo aspetto consente una maggiore flessibilità nella composizione azionaria e nell'attrazione di investimenti esterni.

Un'importante caratteristica delle società per azioni è la responsabilità limitata dei soci. I soci non sono personalmente responsabili per le obbligazioni e i debiti della società, ma rispondono solo fino alla concorrenza del capitale investito nelle azioni. Di conseguenza, i creditori della società non possono agire sui beni personali dei soci.

Società per Azioni (S.p.A.) (2/2)

Le S.p.A. sono dotate di personalità giuridica distinta da quella dei soci, quindi può sottoscrivere contratti, detenere proprietà, intraprendere azioni legali e operare come entità separata dai suoi soci.

La gestione della società è solitamente affidata a un **consiglio di amministrazione**, che rappresenta e dirige l'azienda.

Le S.p.A. sono soggette a un rigoroso quadro normativo e a obblighi di trasparenza nella tenuta dei libri contabili e nella divulgazione delle informazioni finanziarie. Possono essere quotate in borsa, offrendo agli investitori la possibilità di negoziare le azioni sul mercato finanziario. Questa forma societaria si presta, in genere, per la costituzione di imprese di grandi dimensioni, che richiedono un ampio capitale e una struttura organizzativa complessa, offrono una maggiore protezione patrimoniale per i soci e possono attrarre investimenti esterni in modo più agevole.

Società in accomandita per Azioni (S.a.p.A.)

Le S.a.p.A. sono una forma di società che combina elementi delle società in accomandita semplice e delle società per azioni, in realtà poco diffusa nel nostro Paese. Come abbiamo visto per le s.a.s, le S.a.p.A. sono costituite da due tipi di soci, i soci accomandatari e i soci accomandanti, dove i primi svolgono un ruolo attivo nella gestione e nella rappresentanza della società, e hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni aziendali, mentre i secondi partecipano solo finanziariamente e hanno responsabilità limitata al capitale investito nelle azioni della società.

Il versamento e la suddivisione del capitale sociale segue le regole già viste per le S.p.A., ma in questo caso le azioni rappresentano la partecipazione dei soci accomandanti nella società.

La gestione e la rappresentanza della società in accomandita per azioni sono affidate ai soci accomandatari, che possono essere individui o altre società. I soci accomandanti non partecipano attivamente alla gestione, ma possono avere diritti di voto e partecipare alle decisioni significative.

Anche le S.a.p.A. godono di personalità giuridica distinta da quella dei soci.

Società a responsabilità limitata (S.r.l.)

Le **S.r.l.** sono una forma di società di capitali ampiamente utilizzata in Italia, grazie soprattutto alla **combinazione di responsabilità limitata dei soci e flessibilità nella gestione aziendale** che essa offre.

Le S.r.l. sono costituite da uno o più soci, i quali partecipano alla società attraverso quote di capitale sociale (di importo non inferiore a €10.000), suddivise in parti di uguale o diverso valore. A differenza delle società per azioni, le S.r.l. non emettono azioni negoziabili pubblicamente.

Le S.r.l. sono caratterizzate dalla flessibilità nella gestione aziendale. A differenza delle S.p.A., che richiedono un consiglio di amministrazione, le S.r.l. possono essere gestite da uno o più amministratori, scelti tra i soci o anche esterni. La nomina degli amministratori e le modalità decisionali possono essere definite nello Statuto Sociale.

Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)

Le S.r.I.s. sono una forma societaria introdotta in Italia nel 2012 con l'obiettivo di semplificare la creazione e la gestione di piccole imprese.

Le S.r.I.s. sono pensate principalmente per le start-up, le imprese innovative e le microimprese, e differiscono dalle S.r.I. soprattutto per la riduzione dei costi da sostenere per la loro costituzione.

Infatti, mentre nelle S.r.I. è previsto un capitale sociale non inferiore ai €10.000, e il pagamento degli oneri notarili, con le S.r.I.s. è possibile creare una società anche con meno di €10.000 (è sufficiente anche €1), con esenzione dall'onorario notarile.

Le S.r.l.s. sono inoltre soggette a procedure semplificate in termini di costituzione, modifica dell'atto costitutivo e tenuta dei libri contabili. Sono meno onerose in termini di adempimenti formali rispetto ad altre forme societarie.

Start-up innovative (1/5)

Le **Start-up innovative** sono società di capitali introdotte in Italia nel 2012, all'interno di una normativa volta allo sviluppo di sottri altamente tecnologici. Requisiti:

- hanno la sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;
- sono costituite da non più di 60 mesi;
- a partire dal secondo anno di attività, hanno il totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio, non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuiscono e non hanno distribuito utili;
- hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite a seguito di fusione, scissione o di cessione di azienda o di ramo di azienda

Start-up innovative (2/5)

Possiedono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15%el maggiore valore tra costo e valore totale della produzione
- almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
- almeno una privativa industriale o un programma software registrato presso la SIAE

Start-up innovative (3/5)

Agevolazioni:

L'istanza di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese è esente dal pagamento di diritti di segreteria e dell'imposta di bollo.

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, le imprese startup innovative sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per cinque anni (a decorrere dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale, se contestuale all'atto costitutivo, oppure dall'anno successivo all'iscrizione nella sezione speciale, se avviene in momento successivo alla costituzione). L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa.

Start-up innovative (4/5)

Altri vantaggi:

- gestione societaria flessibile;
- disciplina particolare nei rapporti di lavoro;
- facilitazioni burocratiche;
- equity crowdfunding;
- non assoggettamento alla procedura di fallimento.
- incentivi fiscali per gli investitori.

Start-up innovative (5/5)

Mantenimento dell'iscrizione nel registro:

- hanno l'obbligo di aggiornare o confermare le informazioni previste dall'art. 25 D.L 179/2012, c. 12
- devono attestare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio

Società cooperative (1/3)

È una forma di organizzazione aziendale che si differenzia dalle altre forme societarie per il suo carattere mutualistico e la sua finalità di soddisfare i bisogni e gli interessi dei soci.

Le società cooperative si basano infatti su principi di mutualità, cooperazione e partecipazione democratica, e sono costituite da un gruppo di persone fisiche o giuridiche (soci), che si uniscono per raggiungere obiettivi comuni e soddisfare determinati bisogni economici, sociali o culturali

Società cooperative (2/3)

Caratteristiche:

- partecipazione democratica: ogni socio ha il diritto di partecipare alle decisioni dell'Assemblea Generale e di esprimere il proprio voto in base al principio "un socio, un voto". L'Assemblea Generale è l'organo decisionale principale della cooperativa;
- **responsabilità limitata:** la responsabilità dei soci nelle società cooperative è generalmente limitata al capitale sottoscritto o alle quote di partecipazione;
- **finalità mutualistiche:** le società cooperative hanno l'obiettivo di soddisfare i bisogni e gli interessi dei propri soci, piuttosto che massimizzare il profitto. Possono essere orientate verso diversi settori, come agricoltura, artigianato, commercio, servizi o edilizia;
- dividendi limitati: le cooperative possono distribuire i profitti tra i soci in base all'utilizzo dei servizi o alla partecipazione alle attività della cooperativa, ma i dividendi sono generalmente limitati e proporzionati all'attività svolta da ciascun socio;
- solidarietà e aiuto reciproco: le cooperative promuovono la solidarietà tra i soci, lavorando insieme per il raggiungimento degli obiettivi comuni e fornendosi mutuo supporto.

Società cooperative (3/3)

Le cooperative possono essere di vario tipo, a seconda dell'attività svolta e delle dimensioni:

- cooperative di consumo;
- cooperative di produzione e lavoro;
- cooperative agricole;
- cooperative edilizie;
- cooperative di credito;
- cooperative sociali.

Le società cooperative **sono soggette a una specifica normativa** che disciplina la loro costituzione, il funzionamento, la governance e gli aspetti finanziari

Organigramma aziendale (1/4)

L'organigramma aziendale, o organizational chart, è una rappresentazione grafica che consente la visualizzazione chiara ed immediata della struttura organizzativa aziendale a comprendere i ruoli, i legami funzionali e gerarchici tra le persone, la divisione dei compiti e le responsabilità di chi lavora in azienda.

Solitamente, due sono gli elementi grafici che caratterizzano l'organigramma di un'impresa:

- Rettangoli e ellissi: a rappresentare persone o enti come dipartimenti, uffici e reparti;
- Linee continue e tratteggiate: a rappresentare le relazioni tra gli enti e le gerarchie aziendali. Se continue indicano legami diretti di tipo gerarchico tra uffici o soggetti, se tratteggiate indicano invece rapporti tra ruoli nei quali non esistono relazioni gerarchiche

Organigramma aziendale (2/4)

Prestando attenzione alla rappresentazione visiva possiamo individuare 4 diversi tipi di organigrammi aziendali:

- Organigrammi orizzontali: disposti in larghezza, da sinistra verso destra;
- Organigrammi verticali: disposti in altezza in forma piramidale o ad albero. In questo caso, la cima del diagramma è occupata dalle figure manageriali o dalle entità principali;
- Organigrammi circolari: con al centro la direzione e tutt'attorno gli altri membri, con tanto più potere decisionale quanto più vicini al centro;
- Organigrammi misti: a comprendere elementi verticali e orizzontali

Organigramma aziendale (3/4)

Le figure da nominare all'interno del modello organizzativo dipendono strettamente dalle necessità specifiche dell'azienda.

Tra le figure che appaiono nell'organigramma generalmente vi sono:

- Il top management dell'azienda: i responsabili delle decisioni che più incidono sull'azienda e sulla sua immagine;
- I responsabili di progetto: i quadri intermedi dell'azienda che si occupano di fungere da ponte tra i dirigenti senior e le figure operative;
- Core operativo: i lavoratori che svolgono attività operative mettendo in atto azioni concrete sulla base di quanto definito dall'apice strategico;
- Professionisti di supporto: lavoratori esterni o subappaltati che supportano il personale interno nelle varie attività

Organigramma aziendale (4/4)

Utilità degli organigrammi aziendali:

Per i reparti HR è un ottimo strumento per poter visualizzare la gerarchia dell'azienda, individuare i responsabili dei team e facilitare la comunicazione tra lavoratori e staff, potendo migliorare di conseguenza le funzioni lavorative. Infatti, l'organigramma aiuta a capire in modo intuitivo se esistono sovrapposizioni funzionali, con diverse persone ad esercitare le stesse mansioni, o se ci sono ruoli scoperti da occupare al più presto.

Aiutano inoltre a **distribuire al meglio le autorità**. Osservando la rappresentazione grafica diventa semplice **seguire un tradizionale iter approvativo** e scovare così situazioni complesse in cui, ad esempio, un lavoratore si vede costretto a superare troppi filtri di approvazione per poter concludere la propria attività. Individuare situazioni di questo tipo è ovviamente fondamentale per poter **mettere in atto azioni correttive** capaci di ottimizzare i flussi e aumentare le performance aziendali oltre che semplificare la quotidianità lavorativa di tutte le risorse.

Un organigramma del personale ben concepito è poi preziosissimo per **gestire al meglio il lavoro di ogni collaboratore rendendo semplice cogliere immediatamente le relazioni interne** e rispondere a domande come "chi ha la responsabilità di che funzione?", "chi risponde a chi?", "come si suddividono i compiti?". Riportare in forma grafica la struttura dell'azienda, con chi ne fa parte e il ruolo che ricopre, è **utile d'altronde non soltanto ai dipendenti ma anche ai nuovi ingressi**.